

# Disconoscimento delle polizze unit linked circoscritto

Avviene solo se il contraente mantiene il potere di disporre dei titoli intestati alla compagnia

/ **Andrea TAVECCHIO e Riccardo BARONE**

In questi giorni alcuni contribuenti, intestatari o titolari di polizze vita unit linked, hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate dei questionari. La tesi dell'Amministrazione finanziaria sembra essere che queste polizze siano un mero **schermo** attraverso il quale i contraenti detenevano all'estero attività di natura finanziaria, disconoscendone di conseguenza il relativo trattamento tributario.

Ai fini delle imposte dirette i redditi rinvenienti dalle polizze linked rientrano, in linea di principio, tra i **redditi di capitale** di cui all'[art. 44](#) comma 1, lett. g-*quater*), del TUIR, ossia tra "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita".

L'investimento in una polizza linked consente, differenzialmente dall'ipotesi dell'investimento diretto in strumenti finanziari, la **compensazione** dei redditi di capitale con le minusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari, il differimento (c.d. tax deferral) della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza, nonché la tassazione con aliquota del 26% anche per i redditi ordinariamente soggetti all'aliquota marginale IRPEF.

La riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui tali polizze non potrebbero essere considerate nell'ordinamento italiano quali contratti di assicurazione sulla vita, poggerebbe sui seguenti elementi:

- secondo le condizioni generali del contratto il contraente può in qualsiasi momento **modificare** la composizione degli investimenti o la strategia inizialmente convenuta;
- il portafoglio dei contraenti non è composto principalmente da OICR, caratteristica richiesta dal Codice delle assicurazioni (DLgs. [209/2005](#)) per le assicurazioni del ramo III, cui le *unit linked* appartengono, ma da investimenti in **portafogli titoli individuali**;
- nei moduli di alcune proposte di polizza è prevista quale opzione esercitabile dal cliente il versamento del premio tramite l'apporto di un portafoglio titoli proprio;
- nei moduli delle proposte di polizza il cliente designa un gestore ed una banca depositaria **estera**;
- nei contratti manca, o comunque è marginale, l'elemento aleatorio tipico delle prestazioni assicurative;
- nelle polizze in questione non è individuabile alcun rischio legato alla probabilità che si verifichi un evento della **vita umana**.

Tralasciando la ricostruzione del dibattito scaturito in sede dottrinale e giurisprudenziale in merito alla qualificazione giuridica delle polizze linked è tuttavia opportuno evidenziare che il disconoscimento fiscale del contratto assicurativo dovrebbe riguardare solamente

quelle fattispecie **patologiche**, nelle quali, ad esempio, il contraente mantiene il potere di disporre degli strumenti finanziari intestati alla compagnia assicurativa. Di converso, la nomina di un gestore di fiducia che gestisce in autonomia gli asset secondo le regole previste dal contratto di assicurazione non dovrebbe ricondurre al disconoscimento fiscale della polizza, essendo un fattore del tutto comune. Allo stesso modo, l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale nonché la copertura minima del rischio demografico non dovrebbero rilevare ai fini del riconoscimento tributario del contratto di assicurazione, posto che tali elementi non sono richiesti dal legislatore fiscale (oltre che dalle disposizioni regolamentari).

Sul punto, appare inoltre utile ricordare come la Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 31 maggio 2018, causa [C-542/2016](#), in linea con quanto stabilito in precedenza nella causa [C-166/2011](#) del 1° marzo 2012, abbia affermato che le unit linked rientrano nella nozione di **contratto di assicurazione** tutte le volte in cui, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'assicurato, sia fornita una prestazione da parte dell'assicuratore al verificarsi dell'evento oggetto del contratto, a prescindere dalla effettiva quantificazione economica in polizza del rischio demografico.

Venendo poi alla "gestione" dei citati questionari, laddove, in sede di analisi degli elementi contrattuali e di fatto, dovessero emergere tutti quegli elementi tipici di un **utilizzo improprio** del rapporto assicurativo, il contribuente avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, in relazione ai redditi, ancora accertabili, generati dagli investimenti sottostanti la polizza (che con un approccio look-through verrebbero considerati come redditi del sottoscrittore e tassati in capo allo stesso come redditi di capitale e/o diversi ex [artt. 44 e 67](#) del TUIR), nonché in relazione all'eventuale violazione delle disposizioni in tema di monitoraggio valutario in caso di polizza detenuta all'estero (esclusa in caso di intestazione e/o amministrazione della polizza da parte di una fiduciaria residente).

L'eventuale **disconoscimento** della natura di "contratto di assicurazione sulla vita" dovrebbe comportare, al fine di evitare un'indebita doppia imposizione, la necessità, per l'Erario, di rimborsare l'imposta sulle riserve matematiche o l'analoga imposta sul valore di contratti assicurativi, rispettivamente, alla compagnia e al contraente. Allo stesso modo, dovrebbe essere riconosciuta/rimborsata l'eventuale imposta sostitutiva/ritenuta di imposta versata in sede di riscatto della polizza e l'eventuale IVA/FE/imposta di bollo versata.